

## TDS CONFCOMMERCIO, biennio retributivo 29/11/1996

IPOTESI DL ACCORDO PER IL RINNOVO DELLA PARTE ECONOMICA DEL CCNL TERZIARIO

L'anno 1996, il giorno 29 del mese di novembre in Roma

tra

la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi - CONFCOMMERCIO

e

FILCAMS - CGIL  
FISASCAT - CISL  
UILTUCS - UIL

in applicazione di quanto stabilito dal protocollo sul costo del lavoro 23 luglio 1993 e dall'articolo 164 del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi 3/11/94, si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo della parte economica del CCNL Terziario

### ART.1 AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI

A decorrere dalle scadenze appresso indicate a tutto il personale qualificato verranno erogati 1 seguenti aumenti salariali non assorbibili:

LIVELLI AUMENTI AUMENTI AUMENTI TOTALE  
1.1.97 1.1.98 1.7.98

Quadri	121.528	95.486	104.167	321.181
I	109.472	86.014	93.833	289.319
II	94.694	74.403	81.167	250.264
III	80.937	63.594	69.375	213.906
IV	70.000	55.000	60.000	185.000
V	63.243	49.691	54.208	167.142
VI	56.778	44.611	48.667	150.056
VII	+10.000	48.611	38.194	41.667 128.472

Con le stesse decorrenze pertanto le paghe base nazionali conglobate sono quelle delle allegate tabelle A e B.

Gli aumenti salariali di cui al presente articolo verranno corrisposti agli apprendisti nelle misure percentuali previste dall'art. 27, Seconda Parte (tabelle A e B).

### ART . 2 AUMENTI RETRIBUITI PER GLI OPERATORI DI VENDITA

Il primo comma dell'art. 15 del Protocollo Aggiuntivo per Operatori di Vendita del 29 maggio 1995 modificato come segue:

A decorrere dalle scadenze appresso indicate agli Operatori di Vendita verranno erogati il seguente aumento salariale.

#### DECORRENZA I CATEGORIA II CATEGORIA

1.1.1997	50.000	43.000
1.1.1998	39.000	33.500
1.7.1998	43.000	36.500

### ALT. 3 ENTI BILATERALI

Le Parti - ad integrazione e modifica di quanto previsto dall'accordo del 20 luglio 1989 - al fine di dare concreta attuazione all'impegno assunto nella dichiarazione a verbale in calce all'articolo 16, Prima Parte, del CCNL 3.11.94, convengono di rilanciare il ruolo e la funzione degli Enti Bilaterali - anche al fine di consentire un consolidamento delle relazioni Sindacali a livello territoriale - con particolare riferimento a:

- costituzione di servizi collegati alla diffusione/informazione in relazione al sistema di previdenza complementare;
- eventuali sistemi di collegamento con l' Organismo Paritetico Provinciale previsto dall'accordo interconfederale 18 novembre 1996 in materia di sicurezza sul lavoro;
- procedure di conciliazione e arbitrato.

Per la pratica realizzazione dei compiti sopra definiti, a livello territoriale le Parti stabiliranno la misura del contributo in base alla definizione di un apposito bilancio preventivo per la copertura dei costi e dei servizi connessi.

Successivamente al 30 giugno 1998, le Parti Stipulanti si incontreranno a livello nazionale per verificare lo Stato di attuazione degli Enti Bilaterali e per i territori nei quali eventualmente non fossero stati costituiti tali organismi, esaminate le cause che non ne hanno consentito la costituzione, al fine di rimuoverle, concorderanno eventuali norme di cogenza.

#### ART. 4 CRITERI GUIDA PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TERRITORIALE

Le parti riconfermano tutto quanto espressamente indicato nel CCNL 3 novembre 1994, titolo II, in materia di II livello di contrattazione e ribadiscono, in particolare, i seguenti criteri guida che dovranno essere seguiti nell'ambito di tale confronto:

- \* diversità non ripetitiva delle materie e degli istituti rispetto a quelli propri del CCNL;
- \* alternative rispetto alla contrattazione aziendale.
- \* materie di accordi previste dall'art.14.

Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo - previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione dal Protocollo del 23 luglio 1993 e in particolare dall'art.5 del decreto legge 24 settembre 1996 n.499.

Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non utili, anche agli effetti dell'art. 3, legge 29 luglio 1996, n. 402, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto.

Al fine della valutazione di tali elementi, le parti avranno quali ulteriori punti di riferimento:

- \* l'andamento della composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali;
- \* l'andamento della composizione dell'occupazione e la relativa articolazione per livelli contrattuali;
- \* i livelli di qualità raggiunti nell'erogazione dei servizi;
- \* i riflessi dell'applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese;
- \* le valutazioni finali dei consumatori sull'offerta dei servizi esistenti sul territorio.

#### PROCEDURE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TERRITORIALE

Modalità di presentazione della piattaforma

Al fine di avviare le trattative per il secondo livello di contrattazione territoriale la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della

scadenza.

Durante tale periodo e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.

In caso di ritardo nella presentazione della piattaforma il periodo complessivo di 4 mesi di cui ai precedenti commi si applica dalla data di effettiva presentazione della piattaforma medesima.

In fase di prima applicazione il periodo complessivo di 4 mesi si applica dalla data di presentazione delle piattaforme.

Le piattaforme saranno presentate dalle Organizzazioni Sindacali territoriali, alle Associazioni Imprenditoriali di pari livello, nonché alle Organizzazioni Sindacali Nazionali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e alla CONFCOMMERCIO, al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri guida definiti a livello nazionale e lo svolgimento della fase di monitoraggio prevista dall'art.11, prima parte, del CCNL 3 novembre 1994.

Modalità di verifica

Ricevute le piattaforme, la CONFCOMMERCIO e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delle procedure per la presentazione delle piattaforme e dei criteri guida fissati a livello nazionale.

L'esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma:

In caso di controversia, su iniziativa anche di una sola delle Parti, si applicano le procedure previste dal penultimo comma della Presa Generale al CCNL del 3 novembre 1994, procedendo direttamente al confronto a livello nazionale, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data della richiesta.

In caso di permanenza della controversia si potrà procedere al ricorso presso la Commissione Paritetica Nazionale prevista dagli articoli 7 e 8 della prima parte del CCNL 3 novembre 1994.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Con particolare riferimento alla fase di avvio del Secondo livello di contrattazione territoriale, ed al fine di evitare che, a seguito di esso, possano verificarsi fenomeni di concorrenza sleale fra le aziende del Settore, le parti riconfermano l'impegno, reciprocamente assunto con il rinnovo del CCNL 3.11.94, a svolgere ogni azione, nei riguardi del Governo, tendente all'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che estenda l'efficacia generalizzata del sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni, in coerenza con quanto stabilito al punto 5, lettera f), dell' Accordo del 23 luglio 1993. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori si impegnano, in particolare, a supportare la propria azione anche attraverso l'intervento diretto delle rispettive Confederazioni CGIL, CISL e UIL.